

**SPAGNA****Tribunale costituzionale, sentenza del 15 luglio 2020,  
sulla legge in materia di tutela degli animali di La Rioja**

30/07/2020

Il Tribunale costituzionale ha anticipato nella sua pagina *web* la sentenza del 15 luglio 2020<sup>1</sup>, con cui il *plenum* ha accolto parzialmente il ricorso in via principale presentato da oltre cinquanta senatori del Gruppo parlamentare popolare nei confronti di taluni articoli della legge<sup>2</sup> n. 6/2018, del 26 novembre, sulla tutela degli animali nella Comunità autonoma di La Rioja.

I ricorrenti avevano denunciato la violazione sotto più profili delle competenze esclusive dello Stato, nonché molteplici vizi sostanziali, contestando l'approccio troppo severo al possesso responsabile e alla prevenzione dell'abbandono adottato dal legislatore autonomico.

*a) Sull'asserita violazione delle competenze dello Stato*

Il Tribunale costituzionale ha dichiarato che la tutela degli animali, che non è elencata nelle norme costituzionali relative alla distribuzione delle competenze tra lo Stato e le Comunità autonome, e nemmeno nello Statuto di autonomia di La Rioja, è una materia trasversale che può fondarsi su vari titoli competenziali<sup>3</sup>. L'intervento normativo dello Stato può basarsi, ad esempio, sulle competenze in materia di pianificazione generale dell'attività economica (art. 149, comma 1, paragrafo 13, Cost.), di sanità (art. 149, comma 1, paragrafo 16, Cost.) e di tutela dell'ambiente (art. 149, comma 1, paragrafo 23, Cost.), mentre La Rioja può fondare la sua azione sulle competenze in materia di pianificazione economica, commercio interno, agricoltura e allevamento, pesca e caccia, spettacoli, tutela dell'ambiente, difesa del consumatore e sanità ed igiene.

Il *plenum* ha respinto, per sopravvenuta mancanza dell'oggetto, le doglianze su alcune norme novellate nel 2020 per allinearle alla disciplina statale ed eurounitaria sulla tutela degli animali. Si trattava delle disposizioni che riguardavano il concetto di maltrattamento degli animali e di animale selvatico<sup>4</sup>; i divieti di tenere gli animali permanentemente legati, isolati o in condizioni tali da recare loro sofferenze, il divieto di usare animali (molto spesso i cani) come "barriera" per impedire il passaggio di animali di allevamento<sup>5</sup>; il trasporto degli animali<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Il testo della decisione, ancora non numerata, è reperibile *on line* alla pagina [https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP\\_2020\\_077/2019-1203STC.pdf](https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_077/2019-1203STC.pdf).

<sup>2</sup> La legge è reperibile *on line* alla pagina <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-17064&tn=1&p=20181130>.

<sup>3</sup> V. il FJ 3.

<sup>4</sup> V. i FFJJ 5-6.

<sup>5</sup> V. il FJ 8.

<sup>6</sup> V. il FJ 9.

Le doglianze concernenti le norme sulla – assai controversa – misura di sterilizzazione di alcuni animali da compagnia (cani, gatti e furetti), obbligatoria salvo che il veterinario sconsigli l'intervento per ragioni di salute dell'animale, sono state respinte<sup>7</sup> per mancanza di identificazione delle disposizioni statali *básicas* presuntamente violate. Il Tribunale costituzionale ha comunque chiarito che le disposizioni avevano una finalità legittima, poiché erano volte a ridurre l'abbandono degli animali da compagnia e attuavano impegni internazionalmente assunti dallo Stato.

Il *plenum* ha dichiarato invece illegittime<sup>8</sup> le norme su: il divieto di donare animali come premio o ricompensa in tombole o concorsi, oppure con scopi pubblicitari; il divieto di vendere, donare o cedere animali a minorenni o a persone incapaci senza l'autorizzazione dei loro rappresentanti legali; il divieto di utilizzare animali in scene di filmati destinati al cinema, alla tv o a *Internet*, o, ancora, in filmati artistici o con scopi di pubblicità, dove venisse raffigurata la loro morte o le loro sofferenze (tranne in casi in cui queste fossero finte); il divieto di commercializzazione degli animali fuori dai canali legali (a meno che non si tratti di un trasferimento tra privati dei propri animali, senza scopo di lucro e garantendo il loro benessere). Tutte queste disposizioni riguardavano l'oggetto dei contratti e la capacità contrattuale, e poiché la Comunità autonoma di La Rioja non ha alcun diritto civile speciale o forale che possa fungere da limite al legislatore statale, si è verificata una fattispecie di incostituzionalità per violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia civile.

*b) Sugli asseriti vizi sostanziali*

I ricorrenti denunciavano il fatto che la legge di La Rioja imponesse l'ideologia animalista, stabilendo una pericolosa equiparazione tra la dignità delle persone e la tutela degli animali, contraria al principio della dignità umana (art. 10, comma 1, Cost.), alla libertà ideologica e religiosa (art. 16, comma 1, Cost.), al principio di aconfessionalità dello Stato (art. 16, comma 3, Cost.), al diritto all'inviolabilità del domicilio (art. 18, comma 2, Cost.) e alla libertà di espressione e di creazione artistica (art. 20, comma 1, Cost.). L'eccessiva indeterminatezza del regime sanzionatorio avrebbe inoltre violato i principi di certezza del diritto, di legalità e di proporzionalità (artt. 9, comma 3, e 25, comma 1, Cost.).

Il Tribunale costituzionale ha respinto tutte le doglianze. La legge *riojana* intendeva stabilire un alto livello di protezione e di benessere degli animali (domestici e di allevamento), minimizzando la loro sofferenza; misure siffatte possono essere adottate tanto dal legislatore statale quanto da quello autonomo nell'ambito delle proprie competenze.

La crescente preoccupazione per la tutela dell'ambiente e, in particolare, degli animali è una tendenza delle società più avanzate ed è considerata una manifestazione del progresso morale ed è, di conseguenza, conforme alla dignità dell'essere umano<sup>9</sup>. Inoltre, le norme denunciate non hanno violato in alcun modo la libertà ideologica né la libertà di credo. Lo stabilimento di oneri e divieti ai

---

<sup>7</sup> V. il FJ 7.

<sup>8</sup> V. il FJ 10.

<sup>9</sup> V. il FJ 11.

proprietari o ai detentori degli animali, volto a incentivare un approccio più responsabilizzato alla corretta gestione degli animali e ad evitare il loro maltrattamento, risponde certamente a un determinato intendimento filosofico, ma non può confondersi con l'imposizione di una certa ideologia o di un certo credo da parte dei pubblici poteri<sup>10</sup>.

Il *plenum* ha affermato che il sistema sanzionatorio non era contrario alle norme costituzionali<sup>11</sup> e che il fatto che le autorità ispettive potessero fare controlli senza preavviso non poteva essere interpretato nel senso che, se del caso, potevano venir meno le garanzie costituzionali di tutela dell'inviolabilità del domicilio<sup>12</sup>.

Infine, il *plenum* ha dichiarato che il divieto di rappresentare la morte o le sofferenze degli animali in filmati (già dichiarato illegittimo per violazione delle competenze in materia civile dello Stato) non violava né la libertà di espressione né la libertà di creazione artistica, perché non poteva essere ritenuto alla stregua di una forma di censura preventiva<sup>13</sup>.

*c) Sul rigetto della richiesta del governo autonomico di aderire al ricorso*

Il Tribunale costituzionale ha respinto la richiesta del governo di La Rioja di aderire al ricorso dei senatori in applicazione della STC 176/2019, del 18 dicembre<sup>14</sup>, che aveva ribadito il difetto di legittimazione attiva dei governi autonomici nei ricorsi in via principale aventi ad oggetto una legge della loro stessa Comunità.

I giudici costituzionali Ricardo Enríquez Sancho<sup>15</sup>, Juan Antonio Xiol Ríos<sup>16</sup> e María Luisa Balaguer Callejón<sup>17</sup> hanno manifestato il loro dissenso su questo punto.

*Carmen Guerrero Picó*

---

<sup>10</sup> V. il FJ 12.

<sup>11</sup> V. il FJ 13.

<sup>12</sup> V. il FJ 15.

<sup>13</sup> V. il FJ 16.

<sup>14</sup> V. la precedente segnalazione *Spagna – Tribunale costituzionale, sentenza n. 176/2019, del 18 dicembre, sulla legittimazione attiva dei governi delle Comunità autonome nel ricorso in via principale*, in *Segnalazioni sull'attualità costituzionale straniera*, n. 33, febbraio 2020, 19-21, [https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni\\_202002.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_202002.pdf).

<sup>15</sup> Il giudice costituzionale riteneva inoltre che non si trattasse di una vera richiesta di adesione al ricorso. Cfr. [https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP\\_2020\\_077/2019-1203VPS3.pdf](https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_077/2019-1203VPS3.pdf).

<sup>16</sup> V. l'opinione dissenziente alla pagina [https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP\\_2020\\_077/2019-1203VPS2.pdf](https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_077/2019-1203VPS2.pdf).

<sup>17</sup> V. l'opinione dissenziente alla pagina [https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP\\_2020\\_077/2019-1203VPS.pdf](https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_077/2019-1203VPS.pdf).